

**N. 02441/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04769/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4769 del 2014, proposto da:

Società Sistema S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con HGV Advertising S.r.l.u., ETT S.p.a., Claudio Grenzi S.a.s., Links Management And Technology S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Borioni e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Luigi Ceci, n. 21;

contro

Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Bawer S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con

Stark S.r.l. e Inklink Musei di Simone Boni e Rovai Stefano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 00608/2014, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura e posa in opera di arredi, strutture espositive e dotazioni varie per la costruzione della "Rete museale dell'uomo di Altamura" – m.c.p.:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che la gara di cui trattasi si è conclusa con l'esame di un'unica offerta dopo l'esclusione anche dell'attuale appellante a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione; visto che nell'atto di appello è richiamato l'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69/2013, secondo il quale in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio, prima della emissione del documento, invitano la parte interessata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni;

rilevato che l'appellante deduce che a causa dell'omissione dell'invio di detto invito non gli è stato consentito di provvedere alla regolarizzazione della propria posizione che le avrebbe consentito di partecipare regolarmente alla gara;

ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appare allo stato prevalente quello dell'appellante all'esame della propria offerta, della quale, peraltro, prospetta la possibilità che possa essere accertata la maggiore convenienza per la s.a.;

considerato che ai fini della effettività della tutela cautelare è quindi necessario sospendere l'efficacia dell'impugnata sentenza, nelle more della trattazione collegiale della istanza cautelare, limitatamente alla stipula del contratto, assuntamente prevista per la data del 13 giugno 2014, nonché all'avvio di qualsiasi operazione preliminare all'inizio della fornitura di cui trattasi;

fissata per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di consiglio dell'1 luglio 2014.

P.Q.M.

accoglie l'istanza di adozione di decreto monocratico d'urgenza, limitatamente alla stipula del contratto, nonché all'avvio di qualsiasi operazione preliminare all'inizio della fornitura di cui trattasi, fino alla trattazione collegiale della istanza cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell'1 luglio 2014.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.

**Il Consigliere delegato
Antonio Amicuzzi**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 10/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)